

BVGer C-5457/2011 vom 29. Mai 2012

Bundesverwaltungsgericht, 2012-05-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-5457_2011

FR: TAF C-5457/2011 du 29 mai 2012

IT: TAF C-5457/2011 del 29 maggio 2012

Regeste

Documenti di viaggio per stranieri (altro)

Erwägungen

E. 1.1

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rilascio di documenti di viaggio rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 6 in fine della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, CS 1 117) conformemente all'art. 125 LStr in relazione con il suo allegato 2, cifra I. Inoltre, l'introduzione di documenti biometrici ha reso necessaria una revisione totale dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 27 ottobre 2004 (ODV, RU 2004 4577). Abrogata il 28 febbraio 2010, essa è stata sostituita dall'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 20 gennaio 2010 entrata in vigore il 1° marzo 2010 (ODV, RS 143.5), la quale si fonda sugli art. 59 cpv. 1 e 111 cpv. 6 LStr.

E. 1.4

Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA.

E. 1.5

Giusta l'art. 48 cpv.1 PA A. _____ ha il diritto di ricorrere e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 2

Ai sensi dell'art. 49 PA il ricorrente può invocare davanti al Tribunale la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura

in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215; DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3.1

L'UFM è competente per rilasciare i seguenti documenti di viaggio (cfr. art. 1 cpv. 1 ODV): titoli di viaggio per rifugiati (let. a), passaporti per stranieri (let. b), certificati d'identità per richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione e persone ammesse provvisoriamente (let. c) e infine documenti di viaggio sostitutivi per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di stranieri (let. d).

E. 3.2

Giusta i combinati disposti degli art. 3 cpv. 1 ODV e 59 cpv. 2 let. b e c LStr hanno diritto ad un passaporto per stranieri, gli stranieri riconosciuti quali apolidi dalla Svizzera secondo la Convenzione del 28 settembre 1954 (let. b), come pure gli stranieri privi di documenti e titolari di un permesso di domicilio (let. c). Inoltre ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 ODV alle persone sprovviste di documenti e titolari di un permesso di dimora annuale può essere rilasciato un passaporto per stranieri. L'assenza di documenti è accertata dall'UFM sulla scorta dell'art. 6 ODV.

E. 4.1

Ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 ODV è considerato sprovvisto di documenti lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio (let. a) o per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile (let. b). Al fine di valutare se sia ragionevole esigere da uno straniero di rivolgersi alle autorità del proprio Paese d'origine per il rilascio o il rinnovo dei suoi documenti di viaggio nazionali (cfr. art. 6 cpv. 1 let. a ODV), occorre esaminare il caso di specie servendosi di criteri oggettivi conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.335/2006 del 18 ottobre 2006 consid. 2.1 e la giurisprudenza ivi citata).

E. 4.2

Inoltre la giurisprudenza ha determinato che il rilascio di un documento di viaggio può essere ritenuto oggettivamente impossibile giusta l'art. 6 cpv. 1 let. b ODV nell'ipotesi in cui il cittadino straniero ha intrapreso i passi necessari per tale richiesta ma questa viene rifiutata senza motivi sufficienti ("ohne zureichende Gründe" [cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-5967/2010 del 1° giugno 2011 consid. 5.2 e giurisprudenza ivi citata]). In virtù del nuovo cpv. 2 dell'art. 6 ODV, i ritardi nel rilascio di un documento di viaggio da parte delle competenti autorità dello Stato d'origine o di provenienza non motivano l'assenza di documenti.

E. 4.3

Va infine ribadito che giusta l'art. 6 cpv. 3 ODV non può essere chiesto alle persone bisognose di protezione e ai richiedenti l'asilo di contattare le autorità competenti del loro Stato d'origine o di provenienza. Di principio non lo si può esigere neppure dalle persone

sprovviste di documenti validi che sono state ammesse provvisoriamente in ragione del carattere illecito dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStr, ossia allorquando l'esecuzione del rinvio è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, fatta salva l'evenienza in cui non vi sia alcun nesso tra l'illegalità e l'autorità del paese d'origine in questione.

E. 4.4

Il Tribunale rammenta che di principio i fatti giuridicamente rilevanti sono esaminati d'ufficio dalle autorità amministrative. Tale principio va tuttavia relativizzato, nella misura in cui le parti sono tenute a collaborare al fine di accertare le prove giuridicamente rilevanti conformemente all'art. 13 PA (cfr. DTF 115 V 133 consid. 8a). In particolare, incombe al ricorrente di fornire le prove qualora non ve ne siano o qualora non si possa ragionevolmente esigere che l'autorità le fornisca in conformità alla regola universale dell'onere della prova di cui all'art. 8 del Titolo preliminare del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Nel caso di mancata collaborazione sarà il ricorrente a subirne le conseguenze (cfr. DTF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c). 5. Va rammentato inoltre che la legislazione svizzera in materia di diritto sugli stranieri esige dallo straniero durante il suo soggiorno in territorio elvetico che sia in possesso di un documento di legittimazione valido e riconosciuto (cfr. art. 89 LStr in relazione con gli art. 13 cpv. 1 LStr e 8 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, RS 142.201]). In assenza di documenti di legittimazione l'interessato è tenuto a procurarseli o collaborare a tal fine con le autorità (cfr. art. 90 let. c LStr). I documenti di viaggio rilasciati dalle autorità svizzere agli stranieri, salvo quelli rilasciati ai rifugiati o agli apolidi ai quali si applicano altre norme, non sostituiscono un passaporto valido riconosciuto dalla comunità internazionale. Come dispone d'altronde l'art. 8 cpv. 1 ODV, i documenti di viaggio costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri e non provano né l'identità né la cittadinanza del detentore. Giova inoltre sottolineare che l'emissione di un passaporto è di esclusiva competenza del Paese d'origine della persona interessata, il quale decide sulla base di procedure e modalità previste dalla normativa interna. In altri termini il rilascio, il ritiro e l'annullamento di un passaporto fanno parte della competenza sovrana di ogni Stato ed è nell'ambito di tale competenza che vengono definite le condizioni nella legislazione nazionale (cfr. l'avviso giuridico della Direzione di diritto internazionale pubblico del Dipartimento degli affari esteri del 17 febbraio, 17 giugno e del 23 luglio 1999, Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 64.158, 64.22 cifra 1.1 nonché 65.70, parti A e C). Le prescrizioni soprammenzionate implicano pertanto che, riservati i casi in cui anteriormente si abbia ottenuto lo statuto di rifugiato o quello dell'ammissione provvisoria in ragione dei pericoli a cui l'interessato era personalmente esposto nel suo Paese d'origine, lo straniero con un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera si conformi alle condizioni d'ordine formali e materiali delle leggi del proprio Paese d'origine che disciplinano il rilascio dei documenti di legittimazione nazionali.

E. 6.1

Resta pertanto da determinare se in conformità dell'art. 6 cpv. 1 let. a ODV, A. _____ è da considerare privo di documenti in quanto non si può pretendere che egli si adoperi presso le autorità competenti turche. In proposito trattandosi di straniero titolare di un'autorizzazione di soggiorno, precedentemente posto a beneficio di un'ammissione provvisoria, è necessario esaminare se tali circostanze sono ancora attuali (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo

federale C-5410/2008 del 28 maggio 2009 consid. 5.2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 6.2

Dagli atti di causa emerge che all'interessato non è stato concesso l'asilo e non gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. In data 19 luglio 2002, il ricorrente ha ritirato il ricorso contro la decisione negativa dell'autorità di prime cure, poiché il 19 febbraio 2002 egli è stato posto a beneficio dell'ammissione provvisoria nel quadro dell'Azione umanitaria 2000 decisa dal Consiglio federale. Nemmeno è stato possibile determinare se egli sia stato oggetto di persecuzione e di pregiudizi a causa della propria etnia (aramaico) e della propria fede religiosa, e per questi motivi rifugiatosi in Svizzera, così come da egli indicato all'atto di registrazione del 1 febbraio 1990 (cfr. Audition dans le centre d'enregistrement, "sono perseguitato per motivi etnici e religiosi"). È quindi possibile concludere che l'ammissione provvisoria non è stata accordata in ragione di rischi che rappresenterebbero le autorità turche per il ricorrente in caso di rientro in Patria.

E. 7.1

Con il ricorso in esame A. _____ non ha fatto valere l'impossibilità di contattare la Rappresentanza diplomatica del suo Paese, come del resto avvenuto, ma piuttosto fa valere il rischio concreto di essere posto in arresto qualora si recasse in Turchia per l'ottenimento del passaporto, poiché disertore dell'esercito e di religione cristiana. Inoltre a suo dire non sarebbe ragionevole pretendere che egli rientri in patria per assolvere il servizio militare in ragione della propria età anagrafica e dopo aver lasciato il proprio Paese più di 20 anni orsono.

E. 7.2

Occorre anzitutto rilevare che l'assolvimento del servizio militare in Turchia, come d'altronde in Svizzera, costituisce uno dei doveri civici del cittadino. È pertanto legittimo, al fine di ottenere un documento nazionale, esigere l'assolvimento del servizio militare. In particolare, l'art. 2 della legge No. 1111, Turkey Military Law dispone che esso è un dovere per tutti i cittadini turchi maschi aventi tra i 20 e i 41 anni. Nel caso in esame occorre però rilevare che l'interessato ha raggiunto l'età di 65. Non è quindi escluso che il ricorrente non debba più assolvere alcun servizio militare.

E. 7.3

D'altronde, come ha già avuto modo di esprimersi il Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenza C-7328/2007 del 16 aprile 2010; sentenza C-1082/2006 del 7 ottobre 2010; sentenza C-2848/2008 del 17 novembre 2010), ai sensi dell'art. 1 addizionale della legge No. 1111, Turkey Military Law del 20 marzo 1927 (<http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4d020.html>, visitato il 22 marzo 2012), i cittadini turchi che risiedono o lavorano all'estero - a certe condizioni - hanno la possibilità di prestare un servizio militare di corta durata, ovvero di 21 giorni. Tale possibilità si presenta altresì alle persone che hanno superato i 38 anni se versano allo Stato turco una somma di Euro 7'668 o una somma equivalente in un'altra valuta. La legislazione turca prevede dunque delle disposizioni speciali per quanto concerne i cittadini turchi residenti all'estero.

E. 7.4

Dagli atti non emerge alcuno scritto dell'Ambasciata turca in Svizzera che suffraghi le allegazioni del ricorrente. Egli stesso ha ammesso inoltre di aver preso conoscenza solo telefonicamente circa l'obbligo di recarsi personalmente nel proprio Paese al fine di ottenere

il passaporto. Spetta quindi al ricorrente riprendere contatto con le competenti autorità turche e chiarire esattamente quali siano le condizioni - tenuto conto della sua età - inerenti al servizio militare per un cittadino turco all'estero. I sentimenti del ricorrente al riguardo delle autorità turche, alla luce della sua scelta di disertare il servizio militare come pure la sua appartenenza alla minoranza di religione cristiana, non possono dispensarlo dall'effettuare i passi necessari presso le autorità diplomatiche turche e non costituiscono un impedimento oggettivo all'ottenimento di un documento nazionale. In effetti, la questione di sapere se i motivi di rifiuto sono giustificati o meno devono essere esaminati alla luce della legislazione dello Stato d'origine, e non in base al diritto svizzero. In caso contrario, un documento di viaggio svizzero dovrebbe essere rilasciato anche qualora uno Stato rifiuti il rilascio di un documento nazionale per un motivo non riconosciuto dal diritto svizzero. Un tale procedimento non è sostenibile in quanto costituirebbe un'ingerenza inammissibile nella sovranità dello Stato terzo (cfr. sentenza del TAF C-2648/2007 del 31 marzo 2008 consid. 5.1). 8. Da quanto precede, ne discende che il ricorrente non ha attualmente la qualità di straniero sprovvisto di documenti. L'autorità inferiore ha dunque rifiutato a giusto titolo il rilascio di un passaporto per stranieri giusta l'art. 3 cpv. 2 ODV. Inoltre l'UFM non ha violato il diritto federale, non ha constatato i fatti pertinenti in maniera inesatta o incompleta e la sua decisione non appare inopportuna (art. 49 PA). Di conseguenza il ricorso è respinto. 9. Visto la documentazione prodotta del ricorrente in data 27 ottobre 2011, comprovante l'assenza di mezzi sufficienti per far fronte alle spese processuali, e visto che le sue conclusioni non sembravano prive di possibilità di successo, il ricorrente è posto a beneficio del gratuito patrocinio (art. 65 cpv. 1 PA). Non vengono pertanto prelevate spese processuali.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.